



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Accordo quadro triennale per il servizio di aggiornamento del censimento arboreo comunale e di controllo fitostatico delle alberature mediante metodologia V.T.A. – *Visual Tree Assessment*

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’accordo quadro	3
Articolo 2 – Contesto di riferimento e patrimonio arboreo comunale	3
Articolo 3 – Prestazioni comprese nell’accordo quadro	4
Articolo 4 – Metodologia di controllo fitostatico e criteri di valutazione	6
Articolo 5 – Aggiornamento del censimento arboreo comunale	7
Articolo 6 – Programmazione delle attività, priorità e controlli straordinari	8
Articolo 7 – Restituzione degli esiti, segnalazioni urgenti e relazioni periodiche	9
Articolo 8 – Prestazioni escluse dall’accordo quadro	10
Articolo 9 – Modalità di svolgimento delle prestazioni e rapporti con l’Amministrazione	12
Articolo 10 – Durata dell’accordo quadro	13
Articolo 11 – Importo dell’accordo quadro, contratti attuativi, contabilizzazione e pagamento.....	13
Articolo 12 – Revisione prezzi	15
Articolo 13 – Obblighi e responsabilità dell’affidatario	16
Articolo 14 – Verifica dell’esecuzione delle prestazioni	18
Articolo 15 – Inadempimenti e penali	19
Articolo 16 – Recesso e risoluzione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi	20
Articolo 17 – Proprietà e disponibilità dei dati e degli elaborati.....	21
Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	21
Articolo 19 – Esecuzione delle prestazioni, collaboratori e subappalto	22
Articolo 20 – Controversie e foro competente	22
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali e disposizioni finali	23

Premessa

La presentazione del preventivo nella successiva fase di affidamento comporta la piena conoscenza e accettazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico-prestazionale e negli ulteriori documenti richiamati negli atti della procedura.

Il presente Capitolato disciplina le condizioni tecniche e operative dell'accordo quadro e delle prestazioni che potranno essere successivamente attivate dall'Amministrazione nel corso della relativa durata, nei limiti dell'importo massimo previsto e secondo le effettive esigenze del Comune.

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo quadro

1. Il presente Capitolato disciplina l'**accordo quadro triennale** avente ad oggetto il servizio di aggiornamento del censimento arboreo comunale e di controllo fitostatico delle alberature mediante metodologia V.T.A. – *Visual Tree Assessment*, comprensivo delle attività diagnostiche e di monitoraggio indicate nei successivi articoli.
2. L'accordo quadro è finalizzato ad assicurare al Comune di Beinasco una conoscenza aggiornata dello stato vegetativo, fitosanitario e strutturale del proprio patrimonio arboreo, attraverso controlli programmati e straordinari, valutazioni della stabilità, eventuali approfondimenti strumentali e aggiornamento progressivo del censimento arboreo comunale.
3. Le attività dovranno consentire all'Amministrazione di:
 - a) individuare tempestivamente situazioni di possibili criticità o pericolo;
 - b) programmare i successivi ricontrolli;
 - c) acquisire indicazioni e prescrizioni tecniche in merito agli interventi ritenuti necessari per la gestione e la messa in sicurezza delle alberature, quali potature, consolidamenti, abbattimenti, ulteriori approfondimenti diagnostici e verifiche successive agli interventi eseguiti;
 - d) mantenere aggiornato il patrimonio informativo relativo alle alberature comunali.
4. Le prestazioni saranno affidate nel corso della durata dell'accordo quadro mediante uno o più contratti attuativi, in relazione alle effettive esigenze, alle priorità individuate e alle disponibilità finanziarie.
5. **L'accordo quadro comprende esclusivamente attività di natura tecnica, professionale, diagnostica e di supporto specialistico. Non rientrano nell'affidamento le attività materiali di manutenzione del verde, potatura, abbattimento, consolidamento delle alberature o altri interventi manutentivi, che restano oggetto di distinti rapporti contrattuali.**
6. Le prestazioni saranno svolte nel rispetto della normativa vigente, delle buone pratiche professionali e dei protocolli tecnici applicabili alla valutazione della stabilità degli alberi.
7. Le prestazioni **saranno affidate e contabilizzate a misura, mediante applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle quantità effettivamente eseguite, secondo le disposizioni dell'articolo 11.**

Articolo 2 – Contesto di riferimento e patrimonio arboreo comunale

1. Il Comune di Beinasco dispone di un **censimento informatizzato del patrimonio arboreo comunale**, utilizzato quale base conoscitiva per la programmazione dei controlli fitostatici, dei ricontrolli periodici e degli interventi di gestione delle alberature.
2. Il censimento esistente contiene, per ciascun esemplare, dati identificativi, ubicazione, specie, informazioni dendrometriche e fitostatiche, esiti dei precedenti controlli, classe di propensione al cedimento, eventuali prescrizioni manutentive, tipologia e anno del successivo ricontrollo, nonché ulteriori informazioni derivanti dalle attività svolte nel tempo.
3. All'avvio dell'accordo quadro l'Amministrazione metterà a disposizione dell'affidatario il censimento comunale nello stato in cui si trova, unitamente alla documentazione tecnica disponibile relativa ai precedenti controlli e agli ulteriori elementi utili allo svolgimento delle prestazioni.

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

4. Il censimento comunale costituisce la base informativa di riferimento del servizio e dovrà essere verificato, integrato e aggiornato progressivamente dall'affidatario nel corso dell'esecuzione, sulla base:
 - a) degli esiti dei controlli VTA e degli eventuali approfondimenti strumentali;
 - b) dei nuovi censimenti effettuati;
 - c) delle alberature abbattute, rimosse, morte o non più presenti;
 - d) delle nuove piantumazioni;
 - e) delle modifiche relative a ubicazione, numerazione, targhettatura e georeferenziazione;
 - f) delle prescrizioni tecniche e delle nuove scadenze di ricontrollo;
 - g) degli interventi manutentivi e di messa in sicurezza effettivamente eseguiti, ove comunicati dall'Amministrazione o verificati dall'affidatario, e delle eventuali conseguenti modifiche delle valutazioni e delle classi di propensione al cedimento.
5. Il patrimonio arboreo interessato dall'accordo quadro è costituito dalle alberature presenti su aree, pertinenze, viabilità, parchi, giardini, plessi scolastici e altri spazi di competenza comunale. La consistenza quantitativa del patrimonio arboreo e il quadro indicativo dei controlli programmati sono riportati nell'**Allegato F – Prospetto riepilogativo del patrimonio arboreo e dei controlli programmati**.
6. Le quantità indicate negli atti dell'affidamento hanno carattere presuntivo e programmatico e potranno subire variazioni nel corso della durata dell'accordo quadro in relazione allo stato effettivo delle alberature, agli esiti delle verifiche, alla necessità di anticipare o differire ricontrolli, all'inserimento di nuovi esemplari, alla rimozione di alberi non più presenti e alle esigenze di controllo straordinario individuate dall'Amministrazione.
7. L'Amministrazione individuerà, con il supporto del Direttore dell'esecuzione, le priorità operative sulla base delle scadenze di ricontrollo, delle classi di propensione al cedimento, delle informazioni già disponibili, delle caratteristiche dei luoghi e dei potenziali bersagli interessati, nonché delle risorse disponibili.

Articolo 3 – Prestazioni comprese nell'accordo quadro

1. L'accordo quadro comprende le attività tecniche, professionali e diagnostiche necessarie all'aggiornamento del censimento, al monitoraggio e al controllo fitostatico del patrimonio arboreo comunale, nonché le ulteriori attività di supporto tecnico alla gestione del patrimonio arboreo espressamente previste dal presente Capitolato, purché riconducibili alle prestazioni individuate nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, da svolgersi sulla base delle esigenze e delle priorità individuate dall'Amministrazione.
2. In particolare, potranno essere attivate le seguenti prestazioni:
 - a) **verifica e aggiornamento del censimento** arboreo comunale, mediante controllo dei dati esistenti, correzione di eventuali inesattezze, integrazione delle informazioni mancanti e aggiornamento delle variazioni intervenute;
 - b) **censimento di nuovi esemplari** e dei nuovi impianti, con attribuzione del numero identificativo, rilevazione dei principali dati dendrometrici e stazionali, georeferenziazione e inserimento nel censimento comunale;
 - c) **verifica della targhettatura** esistente e, ove richiesto dall'Amministrazione, sostituzione, integrazione o nuova apposizione dei contrassegni identificativi, secondo le modalità indicate dal Direttore dell'esecuzione;
 - d) **controllo fitostatico mediante metodologia V.T.A. – Visual Tree Assessment**, sia su alberature già oggetto di precedenti verifiche sia su esemplari sottoposti a controllo per la prima volta;
 - e) **approfondimenti diagnostici** strumentali, qualora ritenuti necessari dal tecnico valutatore in relazione agli esiti dell'indagine visiva o alla documentazione pregressa e specificamente richiesti dall'Amministrazione, mediante dendrodensimetro/resistografo, tomografia sonica o prove di trazione controllata, secondo le tipologie di prestazione e le condizioni economiche previste nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari;

- f) eventuali **controlli in quota**, qualora necessari per esaminare parti della chioma o dell'esemplare non adeguatamente valutabili da terra, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4;
- g) **attribuzione o aggiornamento della classe di propensione al cedimento**, con indicazione della necessità, della tipologia e della tempistica del successivo ricontrollo;
- h) **individuazione e descrizione degli interventi ritenuti necessari**, quali potature, consolidamenti, abbattimenti, ulteriori approfondimenti diagnostici o ricontrolli anticipati, con indicazione delle relative priorità e tempistiche di esecuzione e, ove necessario, delle specifiche tecniche degli interventi di messa in sicurezza, comprese le caratteristiche degli eventuali sistemi di consolidamento; resta esclusa dal presente accordo quadro la materiale esecuzione degli interventi;
- i) **segnalazione tempestiva** delle situazioni di particolare criticità o possibile pericolo, secondo quanto previsto dai successivi articoli;
- j) **esecuzione di controlli straordinari** su singoli esemplari o gruppi di alberature, su richiesta dell'Amministrazione, in conseguenza di eventi meteorologici, danneggiamenti, segnalazioni, modifiche del contesto o altre circostanze che rendano opportuno un approfondimento;
- k) esecuzione di verifiche tecniche **prima, durante o successivamente a lavori, cantieri o altri interventi** suscettibili di incidere sulle condizioni vegetative, fitosanitarie, strutturali o radicali delle alberature, con eventuale aggiornamento della valutazione fitostatica e delle relative prescrizioni;
- l) **assistenza tecnica**, ove richiesta dall'Amministrazione, in occasione dell'esecuzione di interventi di potatura, consolidamento, messa in sicurezza o altri interventi prescritti, comprendente la verifica della loro coerenza con le indicazioni tecniche formulate, l'eventuale individuazione di criticità sopravvenute e la formulazione di indicazioni tecniche integrative, ferma restando la distinzione rispetto alle funzioni di direzione dei lavori e alle responsabilità dell'esecutore degli interventi;
- m) **verifica successiva** degli esemplari interessati da interventi di messa in sicurezza o mitigazione del rischio, ove richiesta dall'Amministrazione, con eventuale aggiornamento della scheda, della classe di propensione al cedimento e delle successive scadenze di ricontrollo;
- n) **supporto tecnico** alla programmazione dei **nuovi impianti arborei**, comprendente, ove richiesto, valutazioni relative all'idoneità dei siti, alla scelta delle specie, alle caratteristiche del materiale vivaistico, alle condizioni di impianto, eventuali analisi del terreno e delle acque e ulteriori approfondimenti tecnici, nonché alla corretta esecuzione della messa a dimora, fermo restando che la fornitura e la materiale esecuzione degli interventi restano escluse dall'accordo quadro. Le eventuali analisi specialistiche del terreno e delle acque saranno eseguite esclusivamente su specifica richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità e le condizioni economiche previste nell'Elenco prezzi unitari;
- o) **aggiornamento progressivo** del censimento comunale, con inserimento degli esiti delle verifiche, delle classi attribuite, degli interventi prescritti, delle nuove scadenze di ricontrollo e delle variazioni relative allo stato degli esemplari;
- p) **aggiornamento e restituzione dei dati cartografici e georeferenziati** relativi alle alberature interessate dalle prestazioni affidate, anche mediante shapefile o altri formati interoperabili utilizzati dall'Amministrazione, secondo le modalità previste dal presente Capitolato e nei limiti delle attività comprese nelle corrispondenti voci dell'Allegato E – Elenco prezzi unitari; raccolta e restituzione della documentazione fotografica relativa alle situazioni tecnicamente rilevanti, ferma restando l'applicazione delle specifiche voci economiche soltanto nei casi espressamente previsti dall'Elenco prezzi unitari e con esclusione di duplicazioni dei compensi;
- q) **predisposizione delle schede tecniche**, dei report e delle relazioni periodiche e finali previste dal presente Capitolato.

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

3. L'aggiornamento delle schede e dei dati del censimento conseguente all'esecuzione dei controlli fitostatici e delle altre prestazioni affidate costituisce parte integrante delle relative attività, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'Elenco prezzi unitari. Le prestazioni autonome di censimento, verifica o aggiornamento potranno essere contabilizzate separatamente esclusivamente quando specificamente richieste dall'Amministrazione e non già comprese nelle prestazioni principali, con esclusione di qualsiasi duplicazione dei compensi.
4. Le prestazioni previste dal presente articolo saranno affidate mediante uno o più contratti attuativi, ciascuno dei quali potrà comprendere un insieme di attività e controlli individuati dall'Amministrazione in relazione alle effettive esigenze, alle priorità operative e alle disponibilità finanziarie, entro il limite massimo dell'accordo quadro.
5. **Nella fase iniziale dovrà essere attribuita priorità ai controlli V.T.A. necessari a consentire all'Amministrazione la programmazione degli interventi di potatura, messa in sicurezza e, ove necessario, abbattimento della successiva stagione manutentiva.**
6. Le attività dovranno essere eseguite assicurando coerenza tra i dati e le valutazioni rilevati sul campo e il relativo aggiornamento del censimento e degli eventuali elaborati cartografici comunali, in modo da mantenere nel tempo un patrimonio informativo attendibile, aggiornato e utilizzabile ai fini della programmazione gestionale.
7. Qualora, nel corso dell'esecuzione, emergano esigenze tecniche relative a prestazioni non ricomprese nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, l'affidatario dovrà darne **tempestiva comunicazione** al Direttore dell'esecuzione, **senza procedere autonomamente al loro svolgimento**. L'eventuale acquisizione di tali prestazioni sarà valutata dall'Amministrazione e potrà formare oggetto di un distinto affidamento, esterno all'accordo quadro, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Articolo 4 – Metodologia di controllo fitostatico e criteri di valutazione

1. Il controllo fitostatico delle alberature dovrà essere effettuato mediante metodologia V.T.A. – *Visual Tree Assessment*, secondo i protocolli tecnici e le buone pratiche professionali applicabili.
2. La **valutazione visiva** dovrà riguardare almeno lo stato vegetativo generale, l'apparato radicale e il colletto per quanto osservabile, il fusto, le branche principali, la chioma, la presenza di difetti, alterazioni, carie, cavità, ferite, disseccamenti, inclinazioni, condizioni stazionali e ogni altro elemento utile alla valutazione della stabilità e dello stato dell'esemplare.
3. Per ciascuna alberatura controllata il tecnico dovrà esprimere una valutazione complessiva e indicare:
 - a) la classe di propensione al cedimento;
 - b) la necessità e la tempistica del successivo ricontrollo;
 - c) l'eventuale necessità di approfondimenti strumentali o controlli in quota;
 - d) gli interventi manutentivi ritenuti necessari;
 - e) gli eventuali fattori di criticità rilevati e gli elementi che hanno determinato l'attribuzione della classe di propensione al cedimento, con particolare riferimento agli esemplari che presentano condizioni di maggiore criticità.
4. Nella fase iniziale di esecuzione dovranno essere completati con **priorità** i controlli necessari a fornire all'Amministrazione le indicazioni utili alla programmazione degli interventi di potatura e messa in sicurezza della successiva stagione manutentiva.
5. **Con particolare riferimento agli interventi manutentivi, la scheda dovrà contenere indicazioni tecniche sufficientemente chiare e operative sulle eventuali potature, consolidamenti, abbattimenti o ulteriori interventi ritenuti necessari, specificandone almeno la finalità, la tipologia e l'eventuale carattere prioritario o urgente. Per gli interventi di consolidamento dovranno inoltre essere indicate, ove tecnicamente necessarie, le caratteristiche essenziali dei sistemi da impiegare, comprese la tipologia, le caratteristiche dimensionali e prestazionali e le modalità generali di installazione, in**

misura adeguata a consentire all'Amministrazione la programmazione e l'affidamento degli interventi.

6. Qualora dall'esame visivo emerga la necessità di un approfondimento diagnostico, il tecnico dovrà individuare la metodologia ritenuta più appropriata e il numero di prove necessario, motivando la scelta sulla base delle caratteristiche del difetto, dell'esemplare e del contesto. L'esecuzione degli approfondimenti diagnostici che comportino una specifica remunerazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'esecuzione, secondo le modalità previste dal presente Capitolato.
7. Gli approfondimenti potranno comprendere, in relazione al caso concreto, prove con dendrodensimetro/resistografo, tomografia sonica, prove di trazione, controlli in quota o altre metodologie tecnicamente idonee.
8. Qualora, per una corretta valutazione, sia necessario esaminare direttamente parti della chioma, branche, inserzioni o altri elementi non adeguatamente osservabili da terra, potrà essere disposto un **controllo in quota**.
9. Il controllo dovrà essere eseguito con modalità e attrezzature adeguate alle caratteristiche dell'esemplare e del sito e nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
10. L'eventuale utilizzo di **piattaforme di lavoro elevabili (PLE)** o di altri sistemi di accesso in quota dovrà avvenire mediante personale in possesso delle abilitazioni, della formazione e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, con utilizzo degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari.
11. I controlli in quota che comportino l'impiego di piattaforme, attrezzature specifiche o ulteriori risorse rispetto al controllo ordinario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione e saranno contabilizzati secondo la pertinente voce dell'Elenco prezzi unitari, ove prevista.
12. Gli esiti degli approfondimenti diagnostici e dei controlli in quota dovranno essere riportati nella scheda relativa al singolo esemplare e recepiti nell'aggiornamento del censimento arboreo comunale e, ove pertinente, negli elaborati cartografici e nella documentazione fotografica.

Articolo 5 – Aggiornamento del censimento arboreo comunale

1. L'affidatario è tenuto ad assicurare, nell'ambito delle prestazioni progressivamente attivate mediante i contratti attuativi, l'**aggiornamento del censimento arboreo comunale**, utilizzando quale base informativa i file, gli elaborati cartografici e la documentazione messi a disposizione dall'Amministrazione.
2. **Per ciascun esemplare sottoposto a controllo** dovranno essere verificati e, ove necessario, aggiornati almeno:
 - a) i dati identificativi e localizzativi;
 - b) la specie;
 - c) i principali dati dendrometrici e stazionali;
 - d) la data e la tipologia del controllo effettuato;
 - e) la classe di propensione al cedimento;
 - f) gli eventuali interventi prescritti;
 - g) l'eventuale necessità di approfondimenti diagnostici o controlli in quota;
 - h) l'anno e la tipologia del successivo ricontrollo;
 - i) gli eventuali interventi di messa in sicurezza eseguiti e verificati, con indicazione della relativa data e degli eventuali effetti sulla valutazione fitostatica dell'esemplare;
 - j) ogni ulteriore elemento tecnico utile alla gestione dell'esemplare.
3. L'affidatario dovrà inoltre aggiornare il censimento in relazione alle **variazioni rilevate** nel corso delle attività affidate, quali:
 - a) alberature abbattute, morte, rimosse o non più presenti;
 - b) nuovi impianti e nuovi esemplari censiti;
 - c) errori o variazioni di ubicazione, numerazione o attribuzione toponomastica;

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

- d) targhette mancanti, deteriorate o non corrispondenti ai dati censiti;
 - e) variazioni delle coordinate geografiche o degli altri dati identificativi;
 - f) interventi di potatura, consolidamento, messa in sicurezza o altri interventi tecnici eseguiti sugli esemplari, quando rilevanti ai fini della successiva gestione o valutazione;
 - g) eventuali modifiche della classe di propensione al cedimento o delle scadenze di ricontrollo conseguenti a verifiche successive o a interventi eseguiti.
4. Per i nuovi esemplari o per quelli non ancora presenti nel censimento comunale dovranno essere rilevati e inseriti **almeno** i dati identificativi, la specie, i principali dati dendrometrici e stazionali, la posizione georeferenziata, il numero identificativo univoco, attribuito secondo i criteri già adottati dall'Amministrazione, e ogni ulteriore informazione richiesta dall'Amministrazione.
 5. La **georeferenziazione** e l'aggiornamento della componente cartografica dovranno essere eseguiti in modo coerente con il sistema informativo già utilizzato dal Comune, assicurando l'utilizzo di un sistema di riferimento geografico uniforme e preventivamente concordato con l'Amministrazione. Ove richiesto, l'affidatario dovrà restituire i dati anche mediante shapefile o altri formati aperti, modificabili e interoperabili, secondo le specifiche indicate dall'Amministrazione.
 6. Per le situazioni di particolare rilevanza tecnica, nonché nei casi di nuove aree censite, criticità, approfondimenti diagnostici, modifiche significative o specifica richiesta dell'Amministrazione, l'aggiornamento dovrà essere corredato da **documentazione fotografica** idonea a rappresentare lo stato dell'esemplare o dell'area interessata.
 7. Ove prevista la **targhettatura**, l'affidatario dovrà provvedere, secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione, alla nuova apposizione, sostituzione o integrazione dei contrassegni identificativi, assicurando la piena corrispondenza tra targhetta, identificativo censuario e dato cartografico.
 8. Gli aggiornamenti dovranno essere effettuati con modalità tali da garantire **continuità, coerenza e non duplicazione del patrimonio informativo comunale**. Non dovranno essere creati archivi autonomi o paralleli non integrabili con quelli dell'Ente.
 9. **Al termine di ciascun contratto attuativo**, l'affidatario dovrà consegnare all'Amministrazione la versione aggiornata dei dati e degli elaborati relativi alle attività eseguite nel periodo di riferimento, nei formati previsti dal presente Capitolato e dal contratto attuativo, assicurando la disponibilità dei dati in formato editabile e interoperabile, oltre agli eventuali elaborati tecnici sottoscritti digitalmente.
 10. Nell'ambito dell'ultimo contratto attuativo affidato nel periodo di validità dell'accordo quadro dovrà essere consegnata una **versione aggiornata e consolidata** del censimento arboreo comunale, comprensiva, ove presenti, degli elaborati cartografici e georeferenziati aggiornati.

Articolo 6 – Programmazione delle attività, priorità e controlli straordinari

1. Le attività saranno programmate dal Direttore dell'esecuzione, in raccordo con l'affidatario, sulla base delle scadenze di ricontrollo risultanti dal censimento, delle classi di propensione al cedimento, delle informazioni tecniche disponibili, delle esigenze gestionali dell'Amministrazione e delle risorse disponibili nell'ambito dei singoli contratti attuativi.
2. Nella fase iniziale dell'accordo quadro dovrà essere attribuita **priorità al recupero dei controlli fitostatici arretrati**, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato F – Prospetto riepilogativo del patrimonio arboreo e dei controlli programmati, nonché all'esecuzione dei controlli V.T.A. **necessari alla programmazione degli interventi di potatura e messa in sicurezza della successiva stagione manutentiva**, con particolare riferimento:
 - a) alle alberature con **ricontrollo scaduto**;
 - b) agli esemplari che, sulla base delle informazioni disponibili, presentino condizioni meritevoli di particolare **attenzione**;
 - c) agli esemplari ubicati in **contesti caratterizzati da elevata frequentazione** o dalla presenza di potenziali bersagli.

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

3. Nell'individuazione delle priorità dovrà essere tenuto conto, in particolare, della localizzazione degli esemplari e delle caratteristiche dei luoghi, con particolare attenzione alle aree scolastiche, ai parchi e alle aree gioco, alla viabilità, ai percorsi pedonali e ciclabili, agli impianti sportivi e agli altri spazi caratterizzati da significativa frequentazione.
4. La programmazione potrà essere modificata nel corso della durata dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi **in funzione degli esiti delle verifiche**, delle esigenze manutentive dell'Amministrazione, delle disponibilità finanziarie e dell'emergere di situazioni non preventivabili.
5. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione potranno essere **attivati controlli straordinari** su singoli esemplari o gruppi di alberature in conseguenza di:
 - a) eventi meteorologici;
 - b) danneggiamenti o segnalazioni;
 - c) manifestazione di nuovi sintomi o difetti;
 - d) modifiche del contesto;
 - e) lavori, cantieri, scavi, passaggio di mezzi pesanti o altri interventi potenzialmente suscettibili di incidere sull'apparato radicale, sul fusto, sulla chioma o sulle condizioni complessive dell'esemplare;
 - f) ogni altra circostanza che renda opportuno un approfondimento tecnico.
6. In relazione alla natura e alla gravità della situazione segnalata, il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere l'esecuzione del sopralluogo con carattere di urgenza, assegnando un termine congruo rispetto alle condizioni riscontrate e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
7. In relazione a lavori, cantieri o altri interventi che possano interferire con le alberature, l'Amministrazione potrà richiedere **verifiche tecniche preventive**, in corso d'opera o successive alla conclusione delle lavorazioni, finalizzate ad accertare eventuali modifiche delle condizioni dell'esemplare e, ove necessario, ad aggiornare la valutazione fitostatica, la classe di propensione al cedimento, le prescrizioni e le successive scadenze di controllo.
8. L'Amministrazione potrà inoltre attivare, nell'ambito dei contratti attuativi, **attività di supporto tecnico** relative ai nuovi impianti arborei, comprese le valutazioni previste dall'articolo 3 in ordine all'idoneità dei siti, alla scelta delle specie, alle caratteristiche del materiale vivaistico e alle condizioni di messa a dimora.
9. Qualora, nel corso dei controlli ordinari o straordinari, emerga **la necessità di approfondimenti diagnostici o controlli in quota**, tali attività saranno preventivamente concordate o autorizzate dal Direttore dell'esecuzione, salvo i casi in cui sia necessario adottare tempestivamente misure informative a fronte di una situazione di possibile pericolo.
10. I controlli straordinari, le verifiche post-intervento, i controlli in quota e le ulteriori prestazioni specificamente richieste saranno contabilizzati secondo i prezzi unitari contrattuali applicabili alle attività effettivamente eseguite.
11. Qualora, durante qualsiasi attività, l'affidatario rilevi una situazione suscettibile di determinare un pericolo immediato o comunque una criticità rilevante, dovrà darne **tempestiva comunicazione** al Direttore dell'esecuzione o ad altro referente indicato dall'Amministrazione, senza attendere la predisposizione della relazione periodica o il completamento della campagna di controllo.

Articolo 7 – Restituzione degli esiti, segnalazioni urgenti e relazioni periodiche

1. Gli esiti delle attività svolte nell'ambito dei singoli contratti attuativi dovranno essere restituiti all'Amministrazione mediante aggiornamento del censimento arboreo comunale e predisposizione della documentazione tecnica prevista dal presente Capitolato e dal relativo contratto attuativo.
2. Per ciascun esemplare sottoposto a controllo dovranno essere rese disponibili **almeno le risultanze della valutazione effettuata**, con indicazione della classe di propensione al cedimento, degli eventuali approfondimenti diagnostici eseguiti o ritenuti necessari, degli interventi prescritti, dell'eventuale carattere prioritario o urgente degli stessi e della successiva scadenza di ricontrollo.

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

3. Gli esiti degli approfondimenti strumentali, dei controlli in quota, delle verifiche post-intervento e delle verifiche effettuate in relazione a cantieri o altri interventi dovranno essere adeguatamente **documentati** e recepiti, ove rilevanti, nel censimento comunale e negli eventuali elaborati cartografici o georeferenziati.
4. La documentazione tecnica dovrà essere corredata da **documentazione fotografica** nei casi di criticità, attribuzione alle classi di maggiore propensione al cedimento, approfondimenti diagnostici, controlli in quota, verifiche post-intervento, nuovi censimenti o ogniqualvolta le immagini risultino utili a rappresentare lo stato dell'esemplare, il difetto rilevato o l'intervento prescritto.
5. Qualora, nel corso delle attività, venga rilevata una situazione che presenti carattere di urgenza o possibile pericolo per persone, beni o infrastrutture, l'affidatario dovrà darne **immediata comunicazione** al Direttore dell'esecuzione o ad altro referente indicato dall'Amministrazione, utilizzando il mezzo più rapido disponibile, senza attendere il completamento della scheda tecnica o della relazione periodica.
6. La comunicazione urgente dovrà essere successivamente confermata in forma scritta, anche mediante posta elettronica, con indicazione degli elementi essenziali per l'individuazione dell'esemplare e della criticità rilevata e, ove possibile, corredata da documentazione fotografica. La comunicazione dovrà inoltre contenere le indicazioni tecniche relative alle eventuali misure cautelative o di messa in sicurezza ritenute necessarie, specificandone il carattere immediato o prioritario, nonché gli eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici da effettuare.
7. La formalizzazione scritta dovrà avvenire con la massima tempestività e comunque, di norma, entro il primo giorno lavorativo utile, salvo situazioni che richiedano una comunicazione ancora più immediata.
8. Le prescrizioni prive di carattere urgente potranno essere restituite nell'ambito delle normali schede di rilievo, dell'aggiornamento del censimento e della documentazione periodica prevista dal servizio.
9. Per ciascun anno nel quale siano in corso prestazioni affidate mediante uno o più contratti attuativi, l'affidatario dovrà predisporre, secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione, una **relazione riepilogativa delle attività svolte**, contenente almeno:
 - a) una sintesi dei controlli effettuati;
 - b) le principali criticità riscontrate;
 - c) gli approfondimenti diagnostici e i controlli in quota eseguiti;
 - d) gli interventi prescritti;
 - e) le verifiche post-intervento eventualmente effettuate;
 - f) gli aggiornamenti del censimento e degli elaborati cartografici;
 - g) le successive scadenze di monitoraggio e le principali esigenze gestionali emerse;
 - h) un prospetto riepilogativo degli interventi prescritti, distinto per tipologia e priorità, con indicazione almeno del numero identificativo dell'alberatura, dell'ubicazione, della classe di propensione al cedimento, dell'intervento da eseguire e della relativa priorità o tempistica indicativa, in formato editabile e utilizzabile dall'Amministrazione per la programmazione degli interventi manutentivi.
10. Al termine di ciascun contratto attuativo dovranno essere consegnati gli elaborati, i dati e gli aggiornamenti relativi alle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.
11. Nell'ambito dell'ultimo contratto attuativo affidato nel periodo di validità dell'accordo quadro dovrà essere predisposta una relazione finale riepilogativa delle attività complessivamente svolte, accompagnata dalla versione aggiornata e consolidata del censimento arboreo comunale e dagli eventuali elaborati cartografici e georeferenziati aggiornati.

Articolo 8 – Prestazioni escluse dall'accordo quadro

1. Il presente accordo quadro ha ad oggetto esclusivamente attività di natura tecnica, professionale, diagnostica e di supporto specialistico connesse al censimento, al monitoraggio,

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

- alla valutazione della stabilità e alla gestione tecnica del patrimonio arboreo comunale, nei limiti delle prestazioni individuate nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari e secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato.
2. Sono pertanto **escluse dall'oggetto dell'accordo quadro** tutte le attività materiali di manutenzione e gestione operativa del verde, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - a) potature;
 - b) abbattimenti;
 - c) rimozione di ceppaie;
 - d) consolidamenti o altri interventi materiali sulle alberature;
 - e) trattamenti fitosanitari;
 - f) irrigazione, concimazione e manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree verdi;
 - g) fornitura e materiale messa a dimora di nuove piante.
 3. **Restano invece comprese nell'accordo quadro**, purché riconducibili alle prestazioni individuate nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari e nei limiti delle relative condizioni di impiego, le attività tecniche necessarie a:
 - a) individuare, prescrivere e descrivere gli interventi ritenuti opportuni o necessari;
 - b) fornire indicazioni tecniche relative a potature, consolidamenti, abbattimenti, messa in sicurezza e ulteriori approfondimenti diagnostici;
 - c) svolgere, ove richiesto, assistenza tecnica durante l'esecuzione degli interventi, comprendente la verifica della loro coerenza con le prescrizioni formulate, l'individuazione di eventuali criticità sopravvenute e la formulazione di indicazioni tecniche integrative, nei limiti delle competenze e delle responsabilità proprie dell'incarico;
 - d) effettuare verifiche successive agli interventi, con eventuale aggiornamento della valutazione fitostatica, della classe di propensione al cedimento e delle successive scadenze di ricontrollo;
 - e) svolgere verifiche tecniche in presenza di lavori, cantieri o altri interventi suscettibili di incidere sulle condizioni delle alberature;
 - f) fornire supporto tecnico alla programmazione di nuovi impianti, compresa la valutazione dell'idoneità dei siti, della scelta delle specie, delle caratteristiche del materiale vivaistico e delle condizioni di messa a dimora;
 - g) censire, georeferenziare e registrare nel patrimonio informativo comunale gli esemplari messi a dimora da altri soggetti.
 4. Le attività di assistenza e verifica tecnica di cui al comma precedente non comportano l'assunzione, da parte dell'affidatario, di compiti esecutivi propri dell'impresa incaricata dei lavori o delle attività manutentive, né delle funzioni di direzione dei lavori o coordinamento della sicurezza, ove non espressamente affidate mediante distinto incarico. Restano ferme le responsabilità dell'affidatario per le valutazioni, le prescrizioni e le attività tecniche di propria competenza, nonché quelle dei rispettivi esecutori per l'esecuzione materiale degli interventi.
 5. I controlli in quota e gli approfondimenti diagnostici effettuati mediante piattaforme di lavoro elevabili, strumentazioni specialistiche o altre attrezzature necessarie alla valutazione tecnica dell'esemplare restano compresi tra le prestazioni tecniche dell'accordo quadro, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 e nei limiti delle voci e delle condizioni economiche individuate nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari.
 6. Qualora, nel corso dell'esecuzione, emerga la necessità di prestazioni tecniche non comprese nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, l'affidatario dovrà segnalarlo tempestivamente al Direttore dell'esecuzione, senza procedere autonomamente al loro svolgimento. L'eventuale acquisizione di tali prestazioni sarà valutata dall'Amministrazione e potrà formare oggetto di un distinto affidamento, esterno all'accordo quadro, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Articolo 9 – Modalità di svolgimento delle prestazioni e rapporti con l'Amministrazione

1. L'affidatario dovrà svolgere le prestazioni in coordinamento con il RUP, il Direttore dell'esecuzione e gli uffici comunali competenti, assicurando la necessaria collaborazione per la programmazione delle attività, l'individuazione delle priorità e la gestione delle eventuali criticità.
2. Le attività sul territorio dovranno essere organizzate in modo da garantire efficienza e tempestività nell'esecuzione delle prestazioni affidate, tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione, dell'accessibilità delle aree, delle caratteristiche dei luoghi e della necessità di limitare, per quanto possibile, interferenze con la fruizione degli spazi pubblici.
3. L'Amministrazione metterà a disposizione dell'affidatario, nei limiti di quanto disponibile e necessario allo svolgimento delle prestazioni, il censimento arboreo esistente, le schede e le relazioni relative ai precedenti controlli, gli eventuali elaborati cartografici e ogni altra documentazione tecnica utile.
4. L'affidatario dovrà utilizzare e aggiornare la documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione, evitando duplicazioni non necessarie e assicurando continuità, coerenza e interoperabilità del patrimonio informativo comunale.
5. Gli elaborati, le schede, le relazioni, i file di aggiornamento del censimento, gli elaborati cartografici o georeferenziati, la documentazione fotografica e gli altri documenti prodotti nell'ambito delle prestazioni dovranno essere trasmessi all'Amministrazione nei formati previsti dal presente Capitolato e dai singoli contratti attuativi, privilegiando formati digitali aperti, modificabili e interoperabili, oltre al formato PDF ove opportuno.
6. L'affidatario dovrà garantire la presenza sul territorio ogniqualvolta necessaria per lo svolgimento dei sopralluoghi, delle valutazioni V.T.A., degli approfondimenti diagnostici, dei controlli in quota, delle verifiche post-intervento, delle verifiche connesse a cantieri o lavori e delle ulteriori attività che richiedano l'esame diretto delle alberature o dei siti.
7. Qualora le prestazioni richiedano il coordinamento con imprese incaricate della manutenzione del verde, dell'esecuzione di lavori o di altri interventi sul patrimonio arboreo, l'affidatario dovrà collaborare con tali soggetti limitatamente agli aspetti tecnici di propria competenza, secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione.
8. Nell'ambito delle attività di assistenza tecnica durante interventi di potatura, consolidamento, messa in sicurezza, nuovi impianti o altre lavorazioni, l'affidatario potrà formulare indicazioni tecniche, verificare la coerenza delle attività eseguite con le prescrizioni precedentemente definite e segnalare eventuali criticità sopravvenute, proponendo, ove necessario, indicazioni integrative, senza assumere compiti esecutivi o responsabilità proprie dell'impresa incaricata dei lavori, ferme restando le responsabilità relative alle attività tecniche di propria competenza.
9. Le richieste dell'Amministrazione relative a modifiche della programmazione, anticipazione di controlli, verifiche straordinarie, verifiche post-intervento, controlli in quota o approfondimenti tecnici dovranno essere prese in carico dall'affidatario con tempestività, secondo le priorità e le modalità concordate con il Direttore dell'esecuzione. I termini per l'esecuzione delle prestazioni saranno definiti nei singoli contratti attuativi o nelle relative disposizioni operative, tenendo conto della tipologia e della consistenza delle attività richieste. Per le situazioni aventi carattere di urgenza, l'affidatario dovrà assicurare la necessaria disponibilità a effettuare sopralluoghi e verifiche in tempi compatibili con le esigenze di tutela della pubblica incolumità, secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione.
10. Le attività tecniche che comportano valutazioni professionali, attribuzione o modifica della classe di propensione al cedimento, prescrizioni di intervento o altre determinazioni specialistiche dovranno essere svolte dai professionisti nominativamente indicati in sede di affidamento o da altri soggetti preventivamente autorizzati dall'Amministrazione e in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato, fermo restando il coordinamento e la responsabilità dell'affidatario.
11. L'affidatario dovrà inoltre assicurare la disponibilità a partecipare, quando richiesto, a incontri tecnici con l'Amministrazione, con le imprese incaricate della gestione o manutenzione del verde, con progettisti, direttori dei lavori o altri soggetti coinvolti in interventi che possano

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

interessare il patrimonio arboreo comunale, limitatamente agli aspetti connessi alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. La partecipazione agli incontri ordinari di coordinamento e chiarimento relativi alle prestazioni affidate si intende compresa nei relativi corrispettivi, senza ulteriori compensi.

Articolo 10 – Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro avrà durata di **36 mesi**, con decorrenza indicativa dalla prima metà del mese di novembre 2026, ovvero dalla diversa data di effettivo avvio dell'esecuzione formalmente comunicata dall'Amministrazione. La durata dell'accordo quadro resterà comunque pari a 36 mesi dalla data di effettiva decorrenza.
2. Nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro, l'Amministrazione potrà affidare all'operatore economico uno o più contratti attuativi, ciascuno dei quali potrà comprendere un insieme di attività e controlli da eseguire in un determinato periodo, secondo le esigenze dell'Amministrazione, le priorità individuate e le disponibilità finanziarie dei pertinenti esercizi.
3. In via indicativa, è prevista l'attivazione di un primo contratto attuativo per il periodo iniziale dell'affidamento e di uno o più ulteriori contratti attuativi negli esercizi successivi, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di definirne numero, durata, importo e contenuto in relazione alle esigenze effettivamente riscontrate e alle risorse disponibili.
4. La ripartizione delle risorse tra i diversi periodi di esecuzione, riportata nel successivo articolo 11, ha carattere esclusivamente programmatico e non costituisce un minimo garantito di prestazioni né comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare contratti attuativi per gli importi ivi indicati.
5. L'affidatario dovrà organizzare le attività affidate mediante i singoli contratti attuativi in modo da garantirne continuità, tempestività e regolare esecuzione, nel rispetto delle priorità, delle modalità e delle scadenze definite dall'Amministrazione e nei relativi atti.
6. I contratti attuativi potranno essere affidati esclusivamente durante il periodo di validità dell'accordo quadro.
7. La scadenza dell'accordo quadro non pregiudica la regolare conclusione dei contratti attuativi affidati durante il relativo periodo di validità, che potranno proseguire sino al completamento delle prestazioni e alla scadenza prevista nei rispettivi atti.
8. L'accordo quadro cesserà alla scadenza prevista senza necessità di disdetta e non sarà soggetto a rinnovo tacito.

Articolo 11 – Importo dell'accordo quadro, contratti attuativi, contabilizzazione e pagamento

1. Il valore massimo complessivo dell'accordo quadro è determinato in **euro 56.840,00**, oltre IVA ed eventuale contributo previdenziale se dovuto, di cui:
 - a) euro 56.000,00 per prestazioni soggette a ribasso;
 - b) euro 840,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono stati stimati tenendo conto delle caratteristiche e delle modalità di esecuzione del servizio, con particolare riferimento ai controlli su alberature che possono presentare condizioni di instabilità o rischio di cedimento, alle attività svolte in prossimità della viabilità e degli spazi pubblici, all'eventuale utilizzo di attrezzature per l'accesso in quota e alle possibili interferenze con lavori o interventi sul patrimonio arboreo. Tali costi sono destinati alla copertura delle specifiche misure di sicurezza individuate dall'Amministrazione per l'esecuzione delle prestazioni. Restano a carico dell'affidatario gli oneri relativi alla sicurezza connessi ai rischi propri della sua organizzazione e delle attività svolte. Qualora, nell'ambito dei singoli contratti attuativi, emergano rischi interferenziali ulteriori o non preventivamente individuabili, l'Amministrazione procederà alla relativa valutazione e all'adozione delle conseguenti misure di coordinamento e sicurezza secondo la normativa vigente.
3. Il valore massimo dell'accordo quadro costituisce il **limite complessivo delle prestazioni** che potranno essere affidate mediante i contratti attuativi nel corso della relativa durata e non

- determina alcun diritto dell'affidatario all'esecuzione di prestazioni per l'intero ammontare previsto.
4. **Le prestazioni saranno affidate e contabilizzate a misura nell'ambito dei singoli contratti attuativi**, esclusivamente con riferimento alle voci individuate nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari. Il corrispettivo sarà determinato sulla base delle quantità delle prestazioni effettivamente richieste dall'Amministrazione, eseguite dall'affidatario e verificate dal Direttore dell'esecuzione, mediante applicazione dei prezzi unitari contrattuali.
 5. **I prezzi unitari contrattuali saranno determinati applicando il ribasso percentuale unico offerto in sede di affidamento ai prezzi unitari individuati nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, assumendo quale riferimento iniziale il Prezzario Informativo Assoverde – Edizione 2026 e tenendo conto degli eventuali aggiornamenti delle successive edizioni ufficiali del Prezzario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12. Il ribasso percentuale offerto rimane invariato per tutta la durata dell'accordo quadro e non si applica ai costi della sicurezza.**
 6. Il ribasso offerto sui prezzi unitari non comporta la riduzione del valore massimo dell'accordo quadro di cui al comma 1. L'Amministrazione potrà pertanto affidare, mediante i contratti attuativi, prestazioni fino alla concorrenza del valore massimo disponibile, secondo le proprie effettive esigenze e nei limiti delle risorse disponibili.
 7. Ciascun contratto attuativo individuerà le prestazioni da eseguire, selezionate esclusivamente tra quelle previste nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, specificando le relative voci, le quantità richieste, le alberature o le aree interessate, ove individuabili, le modalità operative, il periodo e i termini di esecuzione, le scadenze per la consegna degli elaborati e degli aggiornamenti richiesti, nonché l'importo complessivo determinato mediante applicazione dei prezzi unitari contrattuali secondo quanto previsto dall'articolo 12. Non è consentito introdurre mediante i contratti attuativi prestazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle contemplate nell'Allegato E.
 8. Ai fini della programmazione finanziaria, il valore massimo dell'accordo quadro è indicativamente ripartito tra i periodi di esecuzione come segue:

Periodo	Prestazioni	Sicurezza	Importo massimo
01/11/2026 – 31/12/2026	€ 10.000,00	€ 150,00	€ 10.150,00
01/01/2027 – 31/12/2027	€ 18.000,00	€ 270,00	€ 18.270,00
01/01/2028 – 31/12/2028	€ 16.000,00	€ 240,00	€ 16.240,00
01/01/2029 – 31/10/2029	€ 12.000,00	€ 180,00	€ 12.180,00
Totale	€ 56.000,00	€ 840,00	€ 56.840,00

9. La ripartizione temporale di cui al precedente comma tiene conto della prevista intensità delle attività nei diversi esercizi finanziari. In particolare, nella fase iniziale dell'accordo quadro dovrà essere avviata con priorità la campagna di controlli V.T.A. necessaria a individuare le alberature che richiedano interventi di potatura, abbattimento, messa in sicurezza o ulteriori approfondimenti diagnostici, al fine di consentire all'Amministrazione la tempestiva programmazione degli interventi.
10. Gli importi riferiti ai singoli esercizi costituiscono valori massimi programmati e non comportano alcun obbligo per l'Amministrazione di stipulare contratti attuativi per gli importi indicati. La distribuzione temporale delle prestazioni potrà essere adeguata in relazione agli esiti dei controlli, alle scadenze di monitoraggio, alle esigenze di sicurezza, alle necessità straordinarie e alle disponibilità finanziarie dei pertinenti esercizi, fermo restando il valore massimo complessivo dell'accordo quadro.
11. Il quadro economico prevede inoltre somme a disposizione dell'Amministrazione per eventuali esigenze non programmabili, controlli o approfondimenti straordinari o urgenti. Tali somme **non sono comprese nel valore massimo dell'accordo quadro e non determinano alcun diritto dell'affidatario al loro utilizzo**. Il loro eventuale impiego sarà subordinato alla verifica della relativa copertura finanziaria e all'adozione dei necessari atti amministrativi e contrattuali, nel rispetto della normativa vigente, senza comportare automaticamente l'incremento del valore

- massimo dell'accordo quadro. Le eventuali prestazioni non comprese nell'Allegato E potranno essere acquisite esclusivamente mediante distinto affidamento, esterno all'accordo quadro.
12. Ai fini della contabilizzazione, l'affidatario dovrà fornire la documentazione necessaria a **individuare le prestazioni effettivamente svolte**, le relative quantità e gli esemplari interessati. L'aggiornamento del censimento, della classe di propensione al cedimento, delle prescrizioni e delle successive scadenze di riconrollo, quando previsto nell'ambito della singola prestazione, è compreso nel relativo prezzo unitario. Non potranno essere contabilizzate separatamente attività accessorie già comprese nei prezzi unitari delle prestazioni principali, né prestazioni non preventivamente richieste o autorizzate dall'Amministrazione.
 13. I pagamenti saranno effettuati nell'ambito dei singoli contratti attuativi, **a seguito della verifica della regolare esecuzione** da parte del Direttore dell'esecuzione e previa emissione di regolare fattura elettronica, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi atti contrattuali.

Articolo 12 – Revisione prezzi

1. I prezzi unitari delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono inizialmente determinati con riferimento al *Prezzario Informativo Assoverde – Opere a verde, servizi e forniture – Edizione 2026*, secondo le voci e gli importi riportati nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, mediante applicazione del ribasso percentuale unico offerto dall'affidatario.
2. In occasione dell'affidamento di ciascun nuovo contratto attuativo, l'Amministrazione verifica l'eventuale pubblicazione di una successiva edizione annuale ufficiale del Prezzario Assoverde. Qualora disponibile, i prezzi unitari delle prestazioni sono determinati sulla base delle corrispondenti voci dell'edizione più recente, applicando il medesimo ribasso percentuale unico offerto in sede di affidamento dell'accordo quadro.
3. L'aggiornamento dei prezzi unitari opera sia in aumento sia in diminuzione, senza necessità di una nuova negoziazione economica con l'affidatario. Qualora non sia disponibile una nuova edizione ufficiale del Prezzario, continuano ad applicarsi i prezzi dell'ultima edizione assunta a riferimento.
4. L'aggiornamento riguarda esclusivamente le prestazioni individuate nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, purché le corrispondenti voci delle successive edizioni del Prezzario mantengano sostanzialmente invariati il contenuto della prestazione, l'unità di misura e le modalità di esecuzione. Qualora una voce non sia più contemplata nel Prezzario aggiornato oppure risulti modificata in modo sostanziale, continua ad applicarsi il prezzo unitario precedentemente determinato. L'aggiornamento del Prezzario non può comportare l'introduzione di nuove prestazioni nell'ambito dell'accordo quadro.
5. I prezzi unitari applicabili a ciascun contratto attuativo sono individuati preventivamente nei relativi atti, con indicazione dell'edizione del Prezzario assunta a riferimento, delle voci interessate e degli importi risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale. Le fasce quantitative previste dal Prezzario sono applicate con riferimento alle quantità affidate nell'ambito della specifica prestazione o campagna di controllo, secondo le disposizioni dell'Allegato E.
6. I prezzi unitari così determinati rimangono applicabili alle prestazioni comprese nel relativo contratto attuativo e non sono automaticamente modificati dalla successiva pubblicazione di ulteriori edizioni del Prezzario Assoverde.
7. I contratti attuativi hanno ad oggetto prestazioni tecnico-professionali puntuali e circoscritte, preventivamente individuate per tipologia, quantità, contenuto e termini di esecuzione, finalizzate al conseguimento di risultati determinati, senza obblighi di esecuzione continuativa o periodica. In ragione delle relative caratteristiche, le prestazioni sono ordinariamente riconducibili alla fattispecie delle prestazioni a esecuzione istantanea di cui all'articolo 1, comma 3, dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023.
8. Resta ferma l'applicazione della disciplina obbligatoria della revisione prezzi di cui all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione alle concrete caratteristiche delle prestazioni affidate.

9. L'aggiornamento dei prezzi unitari non modifica il ribasso percentuale unico offerto dall'affidatario e non comporta automaticamente l'incremento del valore massimo complessivo dell'accordo quadro stabilito dall'articolo 11.

Articolo 13 – Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'affidatario è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi con la diligenza richiesta dalla natura professionale delle attività, nel rispetto del presente Capitolato, degli atti di affidamento, dei contratti attuativi, delle indicazioni impartite dall'Amministrazione e delle norme tecniche e professionali applicabili.
2. L'affidatario dovrà assicurare, per tutta la durata dell'accordo quadro e, in ogni caso, per l'intera durata dei contratti attuativi affidati, la disponibilità dei professionisti indicati in sede di affidamento e in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di valutazione fitostatica, controllo strumentale, aggiornamento del censimento arboreo e delle ulteriori attività tecniche di rispettiva competenza. L'eventuale sostituzione dei professionisti indicati dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione e potrà avvenire esclusivamente con soggetti in possesso dei requisiti richiesti e di qualificazione ed esperienza almeno equivalenti.
3. Le valutazioni fitostatiche, le prescrizioni, le schede tecniche individuali e le relazioni dovranno essere predisposte sotto la responsabilità dei professionisti incaricati delle relative attività, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze professionali. Le schede e le relazioni contenenti valutazioni tecnico-specialistiche dovranno essere sottoscritte digitalmente dai professionisti responsabili, assicurando in ogni caso la riconducibilità delle singole valutazioni al relativo autore.
4. L'affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, dell'attendibilità dei rilievi effettuati, della corretta identificazione degli esemplari esaminati, della coerenza tra gli esiti dei controlli e i dati inseriti nel censimento comunale, dell'adequatezza delle valutazioni e delle prescrizioni tecniche formulate in relazione alle condizioni rilevate, nonché della tempestiva segnalazione delle situazioni di criticità.
5. L'affidatario dovrà organizzare le attività in modo da garantire continuità e tempestività nell'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti attuativi, il rispetto delle priorità concordate con il Direttore dell'esecuzione e la tempestiva gestione delle richieste straordinarie o urgenti dell'Amministrazione.
6. Durante le attività sul territorio, l'affidatario dovrà adottare ogni cautela necessaria a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione.
7. Qualora le prestazioni comportino l'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili, sistemi di accesso in quota o altre attrezzature soggette a specifici requisiti di sicurezza, l'affidatario dovrà assicurare che il personale impiegato sia in possesso delle abilitazioni, della formazione e dei dispositivi di protezione richiesti dalla normativa vigente.
8. Nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica durante interventi di potatura, consolidamento, messa in sicurezza, nuovi impianti o altre lavorazioni, l'affidatario dovrà operare esclusivamente nell'ambito delle proprie competenze tecniche, senza assumere compiti esecutivi, organizzativi o di direzione propri dell'impresa incaricata dei lavori o di altri soggetti responsabili dell'esecuzione materiale degli interventi.
9. L'affidatario è responsabile dei danni eventualmente arrecati a persone, cose, beni comunali o alberature nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo quadro, quando gli stessi siano riconducibili a comportamento colposo o negligente proprio o dei soggetti dei quali si avvale.
10. L'affidatario dovrà utilizzare con la necessaria cura la documentazione, i dati e le informazioni messi a disposizione dall'Amministrazione e sarà tenuto a segnalare tempestivamente eventuali incongruenze, carenze o elementi che possano incidere sulla corretta esecuzione delle prestazioni.
11. Qualora l'affidatario riscontri condizioni che impediscano o rendano non attendibile la valutazione di uno o più esemplari, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione, indicando le cause e gli eventuali approfondimenti ritenuti necessari. Tali

- circostanze dovranno essere riportate nella documentazione tecnica relativa agli esemplari interessati, specificando le eventuali limitazioni della valutazione effettuata e le verifiche integrative necessarie per il suo completamento.
12. L'affidatario è tenuto a mantenere riservate le informazioni e la documentazione acquisite nello svolgimento delle attività e a utilizzarle esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi.
 13. Restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri connessi all'organizzazione della propria attività, alle attrezzature e strumentazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni, agli spostamenti sul territorio, nonché ogni altro costo non espressamente posto a carico dell'Amministrazione o autonomamente previsto nell'Elenco prezzi unitari.
 14. L'affidatario dovrà informare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione di qualsiasi circostanza che possa determinare ritardi, difficoltà operative, impossibilità temporanee di esecuzione o altre criticità suscettibili di incidere sul regolare svolgimento delle prestazioni affidate.
 15. L'affidatario deve garantire, prima della sottoscrizione dell'accordo quadro e per l'intera durata dello stesso e dei contratti attuativi, coperture assicurative pertinenti alle attività effettivamente svolte, anche mediante una o più polizze, come di seguito specificato.
 - a) **Responsabilità civile professionale (RC professionale):** massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro, per danni risarcibili derivanti da errori, omissioni o negligenze nell'esecuzione di valutazioni V.T.A., approfondimenti diagnostici, prescrizioni e altre prestazioni tecnico-professionali affidate. La copertura può essere assicurata tramite polizze intestate ai professionisti incaricati, purché pertinenti alle attività svolte e operanti a copertura dei relativi rischi.
 - b) **Responsabilità civile verso terzi (RCT):** massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro, per i danni a persone o cose riconducibili allo svolgimento delle attività operative oggetto dell'affidamento.
 - c) **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):** copertura da garantire ove pertinente in relazione all'organizzazione e al personale impiegato dall'affidatario, con condizioni e massimali adeguati ai rischi e agli obblighi applicabili.
 16. Le coperture possono risultare da un'unica polizza o da più polizze, purché siano effettivamente garantiti tutti i rischi e i massimali richiesti. Prima della stipula l'affidatario deve trasmettere le polizze o le attestazioni assicurative con evidenza dei soggetti assicurati, dei rischi coperti, dei massimali, delle eventuali franchigie o esclusioni rilevanti e dei periodi di efficacia. Il Comune può richiedere chiarimenti o integrazioni documentali per verificarne l'idoneità.
 17. L'affidatario assicura la continuità delle coperture per tutta la durata delle attività, comprese quelle dei contratti attuativi che terminino dopo la scadenza dell'accordo quadro; trasmette le attestazioni di rinnovo e comunica tempestivamente eventuali sospensioni, cessazioni o variazioni rilevanti. Per le polizze RC professionali operanti su base *claims made*, deve documentare modalità di copertura delle richieste relative alle prestazioni svolte, anche successivamente alla loro conclusione, conformemente alle condizioni di polizza.
 18. Le coperture assicurative non limitano la responsabilità dell'affidatario nei casi previsti dalla legge. Il possesso delle polizze non costituisce requisito per presentare la manifestazione di interesse, ma condizione da documentare ai fini della stipula dell'accordo quadro.
 19. A garanzia in considerazione della natura dell'accordo quadro, che disciplina le condizioni applicabili ai successivi contratti attuativi senza comportare l'immediato affidamento di prestazioni per l'intero valore massimo previsto, non è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva autonoma per la stipulazione dell'accordo quadro.
 20. Per ciascun contratto attuativo l'affidatario è tenuto a costituire, prima della relativa sottoscrizione o dell'avvio dell'esecuzione, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo

del singolo contratto attuativo, al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

21. La garanzia è costituita mediante cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ed è prestata a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto attuativo cui si riferisce.
22. La garanzia deve mantenere efficacia fino alla conclusione delle prestazioni oggetto del relativo contratto attuativo e al completamento delle verifiche di regolare esecuzione, secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile e dall'articolo 10 dello Schema di accordo quadro – Allegato G.
23. In caso di escussione totale o parziale, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia entro il termine assegnato dall'Amministrazione.
24. La costituzione della garanzia definitiva non sostituisce le coperture assicurative previste dal presente articolo, né esonera l'affidatario dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 14 – Verifica dell'esecuzione delle prestazioni

1. L'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei contratti attuativi è sottoposta alla verifica del **Direttore dell'esecuzione**, che controlla il regolare avanzamento delle attività e la loro conformità al presente Capitolato, all'accordo quadro, ai contratti attuativi, alle richieste dell'Amministrazione e alle indicazioni impartite nel corso dell'esecuzione.
2. La verifica del Direttore dell'esecuzione riguarda, in particolare:
 - a) il rispetto delle tempistiche, delle priorità e delle modalità operative concordate;
 - b) l'effettivo svolgimento delle attività richieste;
 - c) la corrispondenza tra prestazioni affidate, prestazioni effettivamente eseguite e quantità contabilizzate;
 - d) la corretta applicazione delle pertinenti voci dell'**Allegato E – Elenco prezzi unitari di riferimento**;
 - e) la consegna e la completezza delle schede tecniche, delle relazioni, della documentazione fotografica e degli aggiornamenti del censimento;
 - f) la corretta restituzione degli eventuali elaborati cartografici e georeferenziati, compresi *shapefile* o altri formati interoperabili richiesti dall'Amministrazione;
 - g) la corretta registrazione degli esiti dei controlli, degli approfondimenti diagnostici, dei controlli in quota, delle verifiche post-intervento e delle verifiche effettuate in relazione a cantieri o altri lavori;
 - h) la tempestività nella presa in carico delle richieste dell'Amministrazione, comprese quelle straordinarie o urgenti;
 - i) il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato e dai singoli contratti attuativi.
3. Con riferimento alle prestazioni contabilizzate a misura, il Direttore dell'esecuzione verifica le **quantità effettivamente eseguite**, la corretta individuazione delle pertinenti voci di prezzo e delle eventuali fasce quantitative applicabili, nonché la corrispondenza tra le attività contabilizzate e la documentazione tecnica consegnata, anche ai fini della successiva liquidazione del corrispettivo.
4. Le valutazioni tecnico-specialistiche relative alla stabilità degli alberi, alla classe di propensione al cedimento, alla necessità di approfondimenti diagnostici, ai controlli in quota, agli interventi da prescrivere e alle eventuali successive rivalutazioni restano **di esclusiva responsabilità dei professionisti** incaricati dall'affidatario, nell'ambito delle rispettive competenze professionali.
5. La verifica del Direttore dell'esecuzione non comporta sostituzione dell'Amministrazione nelle valutazioni professionali riservate ai tecnici incaricati e non determina assunzione di responsabilità in ordine ai relativi giudizi tecnici.
6. Il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere chiarimenti, integrazioni, correzioni o aggiornamenti qualora rilevi incompletezze documentali, difformità rispetto alle prestazioni

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

- richieste, incoerenze tra dati rilevati e dati restituiti, ritardi, mancata presa in carico delle richieste o altre difformità rispetto agli obblighi contrattuali. Le integrazioni e le correzioni necessarie a sanare incompletezze, errori o difformità imputabili all'affidatario dovranno essere effettuate senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.
7. Qualora emergano dubbi o criticità di carattere strettamente tecnico-specialistico, l'Amministrazione potrà richiedere all'affidatario specifici chiarimenti o approfondimenti, fermo restando che le relative valutazioni e responsabilità professionali restano in capo ai tecnici incaricati.
 8. La verifica positiva della regolare esecuzione delle prestazioni costituisce presupposto per la liquidazione dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto dal contratto attuativo e dal presente Capitolato.
 9. Qualora siano riscontrate prestazioni incomplete, carenti o non conformi, l'Amministrazione ne darà comunicazione all'affidatario, assegnando, ove la natura della prestazione lo consenta, un termine congruo per fornire chiarimenti, integrazioni o procedere alla regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo in materia di inadempimenti e penali.

Articolo 15 – Inadempimenti e penali

1. Costituisce inadempimento contrattuale il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato, dall'accordo quadro, dai singoli contratti attuativi o dalle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione nell'ambito delle proprie competenze.
2. In particolare, potranno dar luogo all'applicazione di penali:
 - a) il mancato rispetto delle tempistiche concordate per l'esecuzione dei controlli programmati;
 - b) il ritardo nell'esecuzione di controlli straordinari o urgenti richiesti dall'Amministrazione;
 - c) la mancata o tardiva comunicazione di situazioni di particolare criticità o possibile pericolo rilevate nel corso delle attività;
 - d) il ritardo nella consegna delle schede, degli aggiornamenti del censimento, delle relazioni o degli altri elaborati previsti;
 - e) la consegna di documentazione incompleta o difforme che, nonostante specifica richiesta del Direttore dell'esecuzione, non venga tempestivamente integrata o corretta;
 - f) la mancata o incompleta restituzione degli aggiornamenti del censimento, degli elaborati cartografici o georeferenziati, della documentazione fotografica o degli altri elaborati previsti;
 - g) il ritardo nella presa in carico delle richieste urgenti dell'Amministrazione;
 - h) la mancata esecuzione o documentazione delle verifiche post-intervento, straordinarie o connesse a cantieri specificamente affidate;
 - i) l'inosservanza delle prescrizioni organizzative e operative impartite dall'Amministrazione, quando la stessa incida sul regolare svolgimento del servizio.
3. Per i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni soggette a un termine determinato si applica, per ogni giorno di ritardo imputabile all'affidatario, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto del contratto attuativo interessato, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 126 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Per gli inadempimenti diversi dal ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione contesta per iscritto l'inadempimento all'affidatario, assegnando, ove la prestazione sia ancora utilmente eseguibile, un termine congruo per la regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, l'Amministrazione potrà adottare le misure previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, compresa, nei casi di particolare gravità o reiterazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.
5. Prima dell'applicazione della penale, l'affidatario potrà presentare le proprie giustificazioni o controdeduzioni entro il termine indicato nella contestazione.

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

6. Le penali non sono applicate qualora l'inadempimento derivi da cause di forza maggiore, da condizioni meteorologiche o operative che impediscano lo svolgimento in sicurezza delle attività, dalla mancata o tardiva disponibilità di dati, documenti o accessi necessari da parte dell'Amministrazione o di soggetti terzi, ovvero da altre circostanze non imputabili all'affidatario, purché tempestivamente comunicate e, ove necessario, documentate.
7. Le penali potranno essere detratte dai corrispettivi maturati nell'ambito del contratto attuativo interessato o recuperate con le ulteriori modalità consentite dalla normativa vigente, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. L'importo complessivo delle penali applicate in relazione a ciascun contratto attuativo non potrà superare il 10% dell'importo netto del medesimo contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. n. 36/2023.
9. L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'obbligo di completare o regolarizzare le prestazioni dovute e non preclude, in presenza di inadempimenti gravi o reiterati, l'attivazione delle ulteriori misure previste dall'accordo quadro, dai contratti attuativi e dalla normativa vigente, compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 16 – Recesso e risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

1. L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'accordo quadro o dei singoli contratti attuativi nei casi previsti dalla normativa vigente e nei casi di grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario.
2. Costituiscono, in particolare, circostanze suscettibili di determinare la risoluzione, in relazione alla natura, alla gravità e alla rilevanza dell'inadempimento:
 - a) il reiterato mancato rispetto delle tempistiche e delle priorità concordate;
 - b) la mancata presa in carico, senza giustificato motivo, di richieste urgenti o straordinarie dell'Amministrazione;
 - c) la mancata tempestiva segnalazione di situazioni di pericolo o di rilevante criticità riscontrate nel corso delle attività;
 - d) il reiterato mancato aggiornamento del censimento arboreo o la mancata consegna della documentazione prevista;
 - e) l'esecuzione delle prestazioni mediante professionisti privi dei requisiti richiesti;
 - f) la sostituzione non autorizzata dei professionisti individuati in sede di affidamento, nei casi in cui sia prevista la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 - g) il venir meno dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - h) la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - i) ogni altro grave o reiterato inadempimento tale da compromettere la regolare prosecuzione delle prestazioni o l'affidabilità dell'operatore economico.
3. Salvo i casi in cui la risoluzione debba operare immediatamente in forza di legge, l'Amministrazione contesterà preventivamente all'affidatario l'inadempimento, assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni e, ove possibile, per la regolarizzazione della prestazione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente.
4. **La risoluzione di un singolo contratto attuativo non determina automaticamente la risoluzione dell'accordo quadro**, salvo che la gravità o la reiterazione dell'inadempimento comprometta l'affidabilità dell'affidatario o renda incompatibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
5. In caso di risoluzione, all'affidatario saranno riconosciuti esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni regolarmente eseguite, secondo quanto previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023, fatti salvi l'applicazione delle eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione e il risarcimento dei danni, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. L'Amministrazione conserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo quadro o dai singoli contratti attuativi nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente.

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

7. In caso di cessazione anticipata dell'accordo quadro o di un contratto attuativo, l'affidatario dovrà assicurare la tempestiva consegna all'Amministrazione di tutta la documentazione, delle schede, dei dati, degli aggiornamenti del censimento, degli elaborati e delle altre informazioni prodotte o acquisite fino a quel momento, in modo da garantire la continuità delle attività. La consegna dovrà comprendere anche i dati e gli elaborati disponibili in formato editabile e interoperabile, al fine di consentire all'Amministrazione la prosecuzione delle attività mediante altri operatori economici.

Articolo 17 – Proprietà e disponibilità dei dati e degli elaborati

1. Tutti i dati, le schede, le relazioni, gli elaborati, le immagini, gli aggiornamenti del censimento arboreo e, più in generale, la documentazione prodotta o aggiornata nell'ambito dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi resteranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, che potrà utilizzarli, riprodurli, aggiornarli e integrarli per le proprie finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali diritti di terzi.
2. L'affidatario dovrà assicurare che i dati e gli elaborati siano restituiti in formati utilizzabili dall'Amministrazione, privilegiando, ove compatibile con la natura del documento, formati digitali **aperti, modificabili e interoperabili**.
3. Gli aggiornamenti del censimento arboreo dovranno essere effettuati in modo da garantire la continuità del patrimonio informativo comunale, evitando la creazione di archivi separati, duplicati o non integrabili con quelli già in uso presso l'Ente.
4. L'affidatario non potrà utilizzare, diffondere o mettere a disposizione di terzi i dati e la documentazione acquisiti o prodotti nell'ambito dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi per finalità estranee alla loro esecuzione, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Al termine di ciascun contratto attuativo, nonché in caso di cessazione anticipata dello stesso, l'affidatario dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione aggiornata e completa relativa alle attività svolte, comprese le versioni modificabili dei file, le schede di rilievo, le relazioni, la documentazione fotografica e gli eventuali elaborati cartografici o georeferenziati, assicurando la corrispondenza tra identificativi delle alberature, dati censuari, schede tecniche ed elaborati cartografici. Nell'ambito dell'ultimo contratto attuativo affidato nel periodo di validità dell'accordo quadro dovrà essere assicurata la consegna della versione aggiornata e consolidata del patrimonio informativo complessivamente prodotto.
6. L'Amministrazione potrà utilizzare, modificare, integrare e mettere a disposizione di altri soggetti incaricati i dati e gli elaborati prodotti nell'ambito dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, per finalità istituzionali, gestionali, manutentive, tecniche o di programmazione.
7. L'affidatario è tenuto ad adottare modalità organizzative e tecniche idonee a evitare la perdita, l'alterazione o la dispersione dei dati acquisiti e prodotti nel corso dell'esecuzione.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della **Legge 13 agosto 2010, n. 136**, e successive modificazioni.
2. L'affidatario dovrà utilizzare, per i movimenti finanziari relativi all'accordo quadro e ai relativi contratti attuativi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, comunicando all'Amministrazione gli estremi identificativi degli stessi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica relativa ai conti dedicati o ai soggetti autorizzati ad operarvi.
4. L'accordo quadro sarà identificato mediante apposito Codice Identificativo di Gara (CIG). Per ciascun contratto attuativo sarà acquisito il relativo CIG derivato, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente e dalle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

strumenti di pagamento relativi ai singoli contratti attuativi dovranno riportare il rispettivo CIG derivato e gli eventuali ulteriori codici richiesti dalla normativa applicabile.

5. L'affidatario dovrà assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità anche nei rapporti con eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera interessati all'esecuzione delle prestazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente, compresa, nei casi stabiliti dalla legge, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 19 – Esecuzione delle prestazioni, collaboratori e subappalto

1. Le attività di valutazione fitostatica, diagnostica e redazione della relativa documentazione tecnica dovranno essere svolte da professionisti in possesso dei requisiti professionali e dell'esperienza richiesti dagli atti di affidamento.
2. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per lo svolgimento di attività operative, istruttorie o specialistiche connesse alle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, fermo restando che le valutazioni tecniche e le relative responsabilità professionali dovranno fare capo ai professionisti qualificati individuati per l'esecuzione delle prestazioni.
3. Le attività operative o accessorie che richiedano specifiche abilitazioni, formazione o requisiti di sicurezza, compreso l'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili o altre attrezzature per l'accesso in quota, dovranno essere svolte esclusivamente da personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ferma restando la responsabilità dell'affidatario per la corretta organizzazione ed esecuzione delle prestazioni.
4. I professionisti indicati in sede di affidamento costituiscono il riferimento tecnico dell'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
5. L'eventuale sostituzione dei professionisti indicati in sede di affidamento dovrà essere preventivamente comunicata e adeguatamente motivata e potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione, con soggetti in possesso dei requisiti richiesti e di qualificazione ed esperienza professionale almeno equivalenti. A tal fine, l'affidatario dovrà trasmettere la documentazione necessaria a consentire la verifica dei requisiti e dell'esperienza del professionista proposto in sostituzione.
6. L'affidatario rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, anche con riferimento alle attività svolte da collaboratori, dipendenti, subappaltatori o altri soggetti dei quali si avvalga.
7. L'eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Il ricorso al subappalto non esonera l'affidatario dalle responsabilità assunte nei confronti dell'Amministrazione, ferma restando la disciplina delle responsabilità del subappaltatore prevista dalla normativa vigente.
8. L'affidatario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione anche gli eventuali subcontratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni che non costituiscano subappalto, fornendo le informazioni previste dalla normativa vigente.
9. L'eventuale ricorso a collaboratori, lavoratori autonomi o altri soggetti esterni per specifiche attività dovrà avvenire nel rispetto della disciplina applicabile alla relativa fattispecie e non esonera in alcun caso l'affidatario dalla responsabilità complessiva per l'esecuzione delle prestazioni e per le valutazioni tecniche rese.
10. L'affidatario è tenuto a garantire che tutti i soggetti impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi rispettino gli obblighi di riservatezza, sicurezza e corretta gestione dei dati previsti dal presente Capitolato.

Articolo 20 – Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi saranno preliminarmente esaminate dalle parti al fine di ricercare, ove

Comune di Beinasco – Servizio Politiche Ambientali

- possibile, una soluzione condivisa nell'ambito degli strumenti consentiti dalla normativa vigente.
2. Restano applicabili, ricorrendone i presupposti, gli strumenti di definizione delle controversie previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
 3. Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi che non trovino soluzione in via amministrativa o consensuale, è competente il **Foro di Torino**, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.
 4. È escluso il ricorso all'arbitrato, salvo diversa ed espressa determinazione dell'Amministrazione adottata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali e disposizioni finali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di affidamento, dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi saranno trattati dal Comune di Beinasco, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
2. Qualora, per l'esecuzione delle prestazioni, l'affidatario sia chiamato a trattare dati personali per conto del Comune, saranno posti in essere gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile, compresa, ove necessario, la designazione dell'affidatario quale **Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679**. L'affidatario dovrà assicurare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati anche da parte dei propri collaboratori e degli altri soggetti legittimamente coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni.
3. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente anche successivamente alla cessazione dell'accordo quadro o dei relativi contratti attuativi.
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, può essere contattato telefonicamente al numero **0125.1899500**, via e-mail all'indirizzo dpo@isimply.it oppure via PEC all'indirizzo dpoisimply@pec.it. L'informativa dettagliata è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Beinasco, nella sezione Privacy.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni del **D.Lgs. n. 36/2023**, del Codice civile e delle ulteriori disposizioni normative applicabili all'accordo quadro e ai relativi contratti attuativi.
6. Costituiscono parte integrante della disciplina contrattuale il presente Capitolato, l'accordo quadro, i singoli contratti attuativi, gli ulteriori documenti richiamati negli atti di affidamento e la documentazione presentata dall'affidatario nella fase di affidamento, nei limiti in cui sia stata accettata dall'Amministrazione.